

NORME DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Norme generali di riferimento

Potranno partecipare ai Tornei, con una o più squadre, le Società sportive regolarmente affiliate o aderenti al CSI per l'anno sportivo in corso, prima dell'inizio della manifestazione.

L'anno sportivo decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il cartellino ha validità dalla data della sua vidimazione a cura dell'Ufficio Provinciale Tesseramento fino al 30 giugno di ogni anno.

Come deliberato dal Consiglio Nazionale C.S.I. il 20/21 giugno 1998, tutta l'attività di calcio, per i tesserati a partire da 15 anni è considerata agonistica nel rispetto del D. M. del 18.02.1982 (G. U. n° 63 del 5/3/1982).

Le società sportive affiliate o aderenti risultano regolarmente iscritte ai tornei quando:

Abbiano versato la cauzione;

Abbiano versato la quota di iscrizione.

Il pagamento delle tasse-gara dovrà avvenire secondo le modalità previste dall' art. 17 delle presenti Norme di Partecipazione (di seguito denominate NdP).

Per quanto non contemplato dalle presenti NdP vige lo Statuto ed il Regolamento Organico CSI, le Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive, il Regolamento Nazionale della Giustizia Sportiva CSI (Spot in regola) , il Regolamento CSI calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, e, per quanto non in contrasto con essi, i Regolamenti FIGC.

Tutti i regolamenti sono reperibili presso il Comitato CSI oppure sul sito internet del CSI Nazionale www.csi-net.it e, per l'attività locale, sul sito internet del Comitato di Perugia www.csiperugia.it.

Si raccomanda di prendere visione dei regolamenti sopra elencati

Articolo 2 - Tesseramento

Possono partecipare ai Tornei CSI atleti tesserati per l'anno in corso, precedentemente la prima gara a cui prendono parte.

Al momento dell'iscrizione ogni Società dovrà avere comunque un numero di giocatori sufficienti ad una regolare partecipazione ai Tornei. (vedi allegato).

Il cartellino CSI è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentato all'Arbitro unitamente alla lista dei giocatori. Qualora tale cartellino sia sprovvisto di fotografia autenticata dalla Segreteria di Comitato deve essere consegnato all'Arbitro insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità prima dell'inizio della gara, quali patente di guida, passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno per gli stranieri ed ogni documento con foto rilasciato da una Pubblica Amministrazione ovvero autenticata da Notaio. Il riconoscimento può essere effettuato anche per conoscenza personale del direttore di gara. Tutte le persone che la Società intende far accedere al terreno di gioco (Atleti, Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori, Medico Sociale e Massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati CSI, inoltre per il Medico Sociale ed il Massaggiatore dovrà essere presentata anche la tessera di abilitazione professionale. **Le fotocopie dei documenti non saranno considerate valide dai direttori di gara.**

Le società che partecipano contemporaneamente ai Tornei di Calcio a 11, Calcio a 7 e/o Calcio a 5 con più squadre, nella stessa specialità, dovranno registrare gli atleti negli appositi elenchi riferiti a ciascuna squadra. Non è consentito lo scambio dei giocatori da una squadra all'altra durante lo svolgimento dei tornei, ma ogni giocatore rimarrà vincolato all'elenco in cui è stato inserito. La trasgressione a tale norma comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in tema di utilizzo di giocatori non tesserati (art. 104 Norme per l'Attività Sportiva Nazionale). Gli elenchi dovranno essere presentati prima dell'inizio del torneo.

Il termine entro il quale poter tesserare atleti utilizzabili per le fasi finali del torneo, viene indicato nell'allegato per ogni disciplina. Gli atleti tesserati oltre tale data non potranno essere impiegati fino al termine del torneo in corso. L'inosservanza del presente punto comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in tema di utilizzo di giocatori non tesserati.

Per prendere parte alla Fase Regionale, Interregionale e Nazionale, gli atleti dovranno essere tesserati entro il 28 Febbraio 2011.

In caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore. Il tesseramento avvenuto in data posteriore verrà considerato non valido e la società e i giocatori saranno sottoposti alle stesse sanzioni vigenti per l'utilizzo di giocatori non tesserati (art. 104 Norme per l'Attività Sportiva Nazionale).

E' possibile far giocare lo stesso atleta per una squadra di calcio a 11 e per una di calcio a 7, purché tali società partecipino solo ad una disciplina sportiva. Tale trasferimento dovrà essere autorizzato con un nullaosta firmato dal presidente della società titolare del tesseramento.

E' possibile per un atleta/dirigente chiedere lo svincolo dalla società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra società sportiva. Le operazioni di svincolo e ritesseramento possono avvenire dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura. All'atto del ritesseramento l'interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della società di appartenenza - in originale all'ufficio tesseramento CSI. Non è possibile effettuare più di uno svincolo nella stessa stagione sportiva. Il comitato territoriale può comunque disporre il divieto di svincolo degli atleti e dei dirigenti tesserati.

E' possibile trasferire atleti/dirigenti da una squadra ad un'altra nel periodo che intercorre tra il Campionato Nazionale - Fase Provinciale (Campionato Invernale) e l'inizio del Torneo Primavera. Tale trasferimento dovrà essere autorizzato con un nulla-osta firmato dal presidente della società titolare del tesseramento.

Articolo 3 - Tesserati Federali Partecipazione Campionati Nazionali CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- **non abbiano preso parte** ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);
- **abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile**, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- **abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile**, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- **non abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile**, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- **non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 femminile**, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- **non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile**, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A). E' altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.
- Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto di partecipazione all'attività del CSI delle atlete tesserate alla FIGC.

Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni "volanti" o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1;

- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

I tesserati FIGC (I dirigenti Federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società, i tecnici) - con esclusione dei calciatori - possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore ad un mese.

Articolo 4 - Età dei Partecipanti

Per le manifestazioni sportive di categoria OPEN possono partecipare tesserati del 1996 e precedenti.

Articolo 5 - Tempi di attesa

Qualora all'orario stabilito dal calendario non siano presenti una o entrambe le squadre si dovrà attendere 15 minuti; se entro tale termine la squadra o le squadre non saranno pronte per iniziare il gioco, l'arbitro disporrà la non effettuazione della gara e alla squadra o alle squadre in difetto verranno applicate le sanzioni previste dal RNGS.

Le squadre non potranno avvalersi della dilazione di tempo se sono in numero sufficiente per poter iniziare l'incontro (vd. per il numero minimo art. 9 NdP).

Articolo 6 - Presentazione delle liste e riconoscimento

Almeno 10 minuti prima dell'inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei partecipanti alla gara in duplice esemplare e dovranno essere in grado di permettere all'Arbitro di effettuare il riconoscimento. La ritardata presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra comporterà le sanzioni previste dal RNGS.

Tutti gli iscritti nella lista si considerano partecipanti alla gara, con presunzione assoluta (non è ammessa la prova contraria).

Non è obbligatorio compilare la parte della lista riservata all'indicazione dei dati identificativi del documento di riconoscimento, qualora sia indicato il numero della tessera CSI.

Per quanto riguarda i dirigenti possono essere ammessi solo per un numero massimo di tre (come indicato dalla lista prestampata) più il massaggiatore e il medico sociale, purché muniti dei documenti di abilitazione professionale.

Si consiglia di utilizzare la lista prestampata dal Comitato CSI visti i numerosi problemi e dimenticanze che possono verificarsi con le liste fotocopiate o stampate tramite computer.

Può essere iscritto in lista un numero massimo di giocatori variabile in base alle specialità (vd. allegati).

Articolo 7 - Durata delle gare

La durata delle gare è fissata per ogni singola disciplina (vedi allegato).

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari saranno tirati i calci di rigore per determinare il vincitore (vedi allegato).

Sono previsti i TIME OUT per ogni singola disciplina (vedi allegato).

Articolo 8 - Sostituzioni

Le sostituzioni prevedono una diversa applicazione per ogni disciplina e per tanto devono essere effettuate secondo l'allegato.

Articolo 9 - Numero minimo dei giocatori

Il numero minimo dei giocatori varia per ogni disciplina (vedi allegato)

Articolo 10 - Palloni

Ogni società deve presentare all'arbitro prima di ogni incontro due palloni regolari ed utilizzabili: alle società inadempienti verranno applicate le sanzioni previste dal RINGS.

Qualora una gara non possa avere inizio per mancanza di palloni, le squadre verranno considerate entrambe come rinunciarie. Qualora, durante la disputa d'una gara, venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti ritenuti più opportuni dalla C.D.

La misura del pallone utilizzabile varia a seconda delle specialità (vd. allegato).

Articolo 11 - Divisa di gioco

Qualora entrambe le squadre si presentino in campo con le divise di gioco di colore uguale o che comunque non consenta un'adeguata riconoscibilità dei componenti ciascuna squadra, la squadra prima nominata in calendario sarà tenuta a cambiare la divisa.

Articolo 12 - Spostamento delle gare

L'eventuale richiesta di spostamento delle gare dovrà essere presentata per iscritto con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data prevista in calendario alla C.T., accompagnata da una tassa di € 20,00. (Se a tale domanda verrà allegato un accordo sottoscritto da entrambe società per quanto riguarda i motivi della richiesta di spostamento e le modalità del recupero, avrà maggiore possibilità di essere accolto dalla C.T.).

La C.T., considerate le motivazioni addotte e le possibilità logistiche, si riserva il diritto di accettare o respingere ciascuna richiesta.

La tassa sarà restituita qualora lo spostamento non venga accolto.

La C.T. si riserva il diritto di spostare le gare per motivi di forza maggiore (ad esempio inagibilità dei campi).

Articolo 13 - Recupero delle gare non disputate

La C.T. fissa la data e l'orario del recupero di gare non disputate e/o di ripetizioni decise dai competenti organi giudicanti comunicandolo con almeno 4 giorni di anticipo sulla data stabilita, senza il preventivo assenso delle squadre.

Le gare non disputate o che debbano essere ripetute, potranno essere recuperate anche nei giorni di sabato pomeriggio o di domenica mattina.

Articolo 14 - Classifica e comunicati ufficiali

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori col sistema veloce, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori col sistema normale).

Modalità per la compilazione della classifica avulsa

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

1. punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
2. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
3. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
4. differenza reti nella classifica avulsa;
5. maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
6. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ;
7. maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
8. differenza reti nell'intera manifestazione;
9. maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
10. sorteggio.

Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. sistema veloce) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Nelle fasi finali a gironi in caso di parità tra due o più squadre, la valutazione della classifica sarà determinata dalla posizione finale nella stagione regolare.

Nei play-off di seconda divisione i punti vengono assegnati come sopra specificato. In caso di parità viene promossa la squadra con la miglior posizione in classifica.

La squadra che non si presenta o rinuncia a 2 partite in una fase all'italiana del torneo con non più di 10 gare oppure 3 partite in una fase all'italiana con più di 10 gare sarà esclusa dal torneo, con le conseguenze previste al successivo punto.

L'esclusione di una Società sportiva dalla partecipazione del torneo decisa dagli organi competenti, nonché il ritiro volontario della stessa dalla manifestazione, farà sì che tutte le gare in calendario relative alla Società suddetta vengano considerate, agli effetti della classifica, perse con il risultato di sconfitta a tavolino e l'incameramento della cauzione (vd. allegati). Nel caso di tornei a più fasi, verrà presa in considerazione la classifica della fase ancora in corso di svolgimento. Se tale evento si verifica nella fase finale ad eliminazione diretta la squadra esclusa o ritirata sarà sanzionata con la sconfitta a tavolino e con l'incameramento della cauzione, salvo ulteriori provvedimenti della C.D. Nelle fasi finali ad eliminazione diretta (play-off / play-out) non potranno essere effettuati ripescaggi.

I comunicati ufficiali inerenti la disciplina sportiva del Calcio, emessi da qualsiasi organo del CSI, autorizzato a prendere tali provvedimenti, si hanno per conosciuti alle parti quando sono affissi all'Albo del Comitato di Perugia, con presunzione assoluta: la versione ufficiale di detti comunicati è solo ed esclusivamente quella risultante dall'affissione in bacheca, a nulla rilevando eventuali omissioni e/o errori presenti nei comunicati riportati da qualsivoglia organo di stampa e diffusione.

La classifica della Coppa Fair Play sarà determinata secondo le tabelle previste dal Regolamento Nazionale considerando raddoppiate le penalizzazioni della tabella B.

Eventuali ripescaggi per il completamento della/e categoria/e verranno effettuati tenendo conto esclusivamente della classifica fair play relativa alla categoria immediatamente inferiore (categoria di ripescaggio) a quella da completare: saranno escluse dalla categoria di ripescaggio le società promosse dalla categoria inferiore, ovvero le eventuali società alla prima iscrizione, nonché la società direttamente retrocessa (con esclusione dei play-out) dalla categoria superiore.

Articolo 15 - Provvedimenti disciplinari e istanze delle Società Sportive

I provvedimenti disciplinari saranno resi noti ogni lunedì attraverso l'affissione in bacheca, presso la sede del CSI, dei comunicati ufficiali emanati dai competenti Organi Giudicanti.

Con l'affissione i comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta pertanto non sarà ammissibile nessun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati: la versione ufficiale di detti comunicati è solo ed esclusivamente quella risultante dall'affissione in bacheca, a nulla rilevando eventuali omissioni e/o errori presenti nei comunicati riportati da qualsivoglia organo di stampa e diffusione.

Durante lo svolgimento delle fasi finali dei Tornei, i comunicati adegueranno i loro ritmi a quelli delle gare. Le società interessate dovranno prendere visione dei provvedimenti prima di ogni gara.

Il Tesserato che, nel corso di una gara dovesse essere espulso o allontanato dal campo indipendentemente dalla motivazione (anche per doppia ammonizione) dovrà, di norma considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella partita immediatamente successiva, salvo ulteriori provvedimenti della C.D.

La giornata di squalifica viene comminata alla 3^a (terza) ammonizione anche non consecutive.

Le ammonizioni accumulate durante la fase regolare vengono automaticamente cancellate nella fase finale.

La giornata di squalifica si intende scontata anche se la partita non è stata giocata per mancata presentazione di una delle due squadre o se viene data persa a tavolino per qualsiasi motivo dagli organi competenti o comunque in tutti quei casi in cui alla gara risulti assegnato un punteggio valido ai fini della classifica ufficiale.

Le ammende inflitte alle Società dalla C.D. dovranno essere pagate presso la segreteria del CSI entro 7 giorni dalla data della loro entrata in vigore.

Per quanto riguarda le squalifiche comminate a giornate, queste dovranno essere scontate nel torneo in cui sono state comminate. Per quanto riguarda le squalifiche a tempo, lo squalificato non potrà partecipare a nessuna gara in nessun torneo calcistico.

Le modalità per la presentazione di istanze (vedi sito Web Nazionale www.csi-net.it), per le fasi del torneo ad eliminazione diretta:

✦ preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;

✦ invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;

invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale
Sono fatte salve le norme che disciplinano la tassa-reclamo.

Si ricorda alle società partecipanti che, per la corrente stagione sportiva, la tassa per i reclami proposti alla Sezione Disciplinare ammonta a € 50,00; per le istanze di revisione proposte alla Commissione Provinciale Giudicante, a € 60,00; per gli appelli proposti alla Commissione Regionale Giudicante € 100,00; per i ricorsi di legittimità proposti presso la Commissione Nazionale Giudicante € 150,00. Dette tasse verranno restituite in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo o dell'istanza.

Art. 16 - Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 4 minuti ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
- Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
- Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
 - sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
- Se nel corso di una gara ad un giocatore vengono notificati due cartellini gialli, due azzurri o un giallo e uno azzurro il giocatore sarà espulso dal campo e dovrà, di norma considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella partita immediatamente successiva, salvo ulteriori provvedimenti della C.D.
- Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Articolo 17 - Cauzione

La cauzione è fissata in € 160,00 da depositarsi in Segreteria al momento dell'iscrizione; è consentito il deposito di cauzione anche tramite assegno.

Articolo 18 - Tassa - gara

Il campionato non prevede il pagamento di una tassa gara.

Articolo 19 - Campi sportivi gestiti dalle Società

Le Società Sportive che mettono a disposizione un proprio campo per la disputa delle gare casalinghe sono oggettivamente responsabili per ogni tipo di disservizio eventualmente verificatosi.

Nel caso in cui tali Società segnalino alla C.T. situazioni di impraticabilità di campo, queste sono comunque tenute ad inviare un proprio dirigente – o il capitano della squadra – all'ora prevista per la disputa della gara presso detto impianto, ove si accerterà, insieme ad un dirigente della C.T. o dell'arbitro designato, la condizione del terreno di gioco. Del tutto si redigerà apposito verbale. La C.D. sanzionerà dette Società qualora non venga rilevata alcuna causa di impraticabilità.

Articolo 20 - Sanzioni della Commissione Disciplinare

L'inosservanza delle presenti norme comporta l'applicazione di sanzioni da parte della C.D., secondo quanto previsto dal RNGS.

Articolo 21 – Responsabilità

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara a tesserati e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

(Segue Allegato)

